



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO  
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 986/2013 promossa da:

P **B**, con il patrocinio dell'avv. ZANARELLO EMANUELE, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Lavoro del Tribunale di Rovigo;  
contro

SAIN AUREL, quale titolare della omonima ditta individuale con sede legale in Canda (RO) via Gorgi n. 1432, contumace;

In punto a:

Impugnazione licenziamento individuale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:

"1) dichiarare l'illegittimità del licenziamento- recesso del 14 agosto 2013 per i motivi indicati in narrativa e per l'effetto

2) condannare la SAIN AUREL in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Gorgi n. 1432, Canda (RO) al pagamento di tutte le mensilità dalla data del licenziamento fino alla normale scadenza del contratto a termine e cioè € 17.263,07 (€ 1.569,37 x 11);

3) condannare la ditta SAIN AUREL in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Gorgi n. 1432, Canda (RO) al pagamento della somma di € 1.425,02 a titolo di retribuzione settembre 2013 e TFR."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.12.2013 B **P**, come sopra rappresentato, conveniva in giudizio la ditta Sai Aurel per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere stato assunto dalla convenuta in data 28.5.2013 con contratto a termine, inquadramento come operaio autista conducente 3S di autotreni cd autoarticolati; aggiungeva che il contratto aveva scadenza il 31.5.2014, con patto di prova a scadere il 31.8.2013, ma che in data 15.8.2013 la ditta Sain Aurel aveva intimato il licenziamento al



ricorrente per riduzione di personale, dal 14.9.2013, che era stato effettivamente l'ultimo giorno di lavoro del ricorrente.

Il convenuto Sain Aurel rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica e la causa veniva istruita solo documentalmente e all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce, del quale veniva data pubblica lettura in udienza unitamente alla presente motivazione.

Esaminando direttamente il merito della domanda attorea, in difetto di questioni preliminari, occorre da subito rilevare che l'impugnato licenziamento risulta intimato (doc. 3 all. ricorso) per giustificato motivo oggettivo ed in particolare per riduzione di personale e da sola tale circostanza sarebbe sufficiente per portare alla dichiarazione di illegittimità del recesso, atteso che la cessazione anticipata del contratto a termine è possibile, come da costante giurisprudenza di legittimità, solo laddove venga addotta da parte datoriale una giusta causa. Ma anche a voler superare tale punto fermo, deve rilevarsi che essendo il recesso motivato da ragioni produttive ed organizzative, quindi riconducibile al giustificato motivo oggettivo, l'onere della prova, come noto, deve ritenersi gravante sul datore di lavoro, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 14815 del 14.7.2005) che al riguardo ha stabilito:

*"Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento, e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito. L'accertamento di tali presupposti costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato."*

Non avendo parte convenuta, rimasta contumace nel presente procedimento, fornito prova alcuna dell'esistenza delle condizioni produttive ed organizzative che hanno determinato il provvedimento di recesso impugnato, questo deve dichiararsi certamente illegittimo perché non sorretto da giustificato motivo: ed invero, la scelta processuale della società convenuta di restare contumace nel presente giudizio – se non solleva il ricorrente dal proprio onere probatorio né comporta l'automatico accoglimento delle domande da questi svolte – conduce alla soccombenza del primo tutte le volte in cui siano rimaste non sollevate eccezioni in senso stretto ovvero non assolti oneri probatori gravanti sulla convenuta medesima, come appare essere nel caso di specie.

Devono dunque accogliersi le domande attoree, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 14 agosto 2013 e la ditta SAIN AUREL, in persona del legale rappresentante pro tempore, va condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma corrispondente a tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento fino alla normale scadenza del contratto a termine, pari ad € 17.263,07 (come da conteggi allegati al ricorso e non oggetto di contestazione, dunque pienamente utilizzabili), oltre al pagamento della somma di € 1.423,02 a titolo di retribuzione del settembre 2013 e TFR.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore definitivo della presente decisione – ridotti del 30% in ragione della collocazione della somma oggetto della presente decisione nell'ambito dello scaglione- e che appaiono così congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 986/2013 R.G.-C.L., promossa da **B** **P** contro **SAIN AUREL**, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede legale in Canda (RO) via Gorgi n. 1432, ogni diversa domanda, eccezione, istanza rigettata e disattesa, così provvede:

1. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 14.8.2013 e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la ditta convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, tutte le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento fino alla normale scadenza del contratto a termine, pari ad € 17.263,07, oltre al pagamento della somma di € 1.425,02 a titolo di retribuzione del settembre 2013 e TFR, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del recesso al saldo effettivo;
2. Dichiarata tenuta e condanna la ditta convenuta a rifondere al ricorrente – e per lui ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Emanuele Zanarello che si è dichiarato antistatario, le spese di lite che liquida in € 2.811,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Rovigo, in data 17 ottobre 2014

Il Giudice  
dott. Silvia Ferrari

